



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2021, proposto da

Warnakulasooriya Ichchampullige Teriska Fernando, rappresentata e difesa dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso lo studio dell'avvocato Gino Nicola Pandolfi in Milano, Via Vitruvio, 5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' in Milano, Via della Guastalla, 6, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

nei confronti

Ruwanlaksiri Costa Dehiwalage, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con il quale alla ricorrente veniva respinto il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 880 – Piano 2019 ai sensi del vigente art. 15, comma 2, del Regolamento Regionale n. 4 /2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano; deliberazione assunta con lettera del 2 dicembre 2020, notificata in data 18 dicembre 2020, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n.21, ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Premesso che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento dei provvedimenti comunali rettificativi del punteggio conseguito dalla ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggio e.r.p. di cui all'Avviso n. 880 – Piano 2019 (portandolo a 19,149, per effetto dell'esclusione del punteggio aggiuntivo di 3,5 per *'Rilascio*

alloggio”);

- i soggetti che hanno riportato un punteggio superiore a 19,149, fino a 22,649 (risultante in caso di fondatezza della pretesa di riconoscimento del punteggio relativo al “*Rilascio alloggio*”), in quanto pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

Rilevato che:

- parte ricorrente notificava l’atto introduttivo a uno solo dei controinteressati, Ruwanlaksiri Costa Dehiwalage;
- risulta necessario, ai fini del decidere, ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nel termine perentorio di cinque giorni dall’intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio;
- di disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato, con specifico riferimento alla domanda cautelare, che:

- alla luce delle deduzioni difensive svolte nell’atto introduttivo del giudizio e della documentazione allo stesso allegata, si ritiene necessario che l’Amministrazione provveda a un motivato riesame dell’atto impugnato, con particolare riferimento all’assimilabilità dello sfratto eseguito nei confronti del nucleo familiare della ricorrente alla fattispecie normativamente prevista dall’art. 7, punto 1.A, Allegato 1

al Regolamento Regionale n. 4/2017;

Ritenuto pertanto:

- di disporre che il Comune di Milano provveda, con la massima possibile sollecitudine, al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell'esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall'art. 55, comma 5, c.p.a.;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, l'udienza camerale del 7 ottobre 2021;
- di sospendere, nel contempo, l'efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza cautelare proposta incidentalmente dalla ricorrente, e per l'effetto sospende, ai fini del riesame, l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione;
- autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;
- rinvia alla camera di consiglio del 7 ottobre 2021 per il prosieguo della fase cautelare, anche con riferimento alle spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della stessa.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 17 marzo 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n.21, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.